SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 gennaio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1999, n. **6**.

Modifiche alle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie a seguito dell'istituzione del comune di Montiglio Monferrato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge regionale della regione Piemonte 22 dicembre 1997, n. 65, che ha istituito, a decorrere dal 1° settembre 1998, il comune di Montiglio Monferrato, mediante fusione dei comuni di Colcavagno, Montiglio e Scandeluzza (Asti);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette ad adeguare l'articolazione delle circoscrizioni giudiziarie al nuovo assetto territoriale, anche con riguardo al comune di Cunico, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche tabellari

1. Nella tabella *A* annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituita dalla tabella *A* annessa alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, gli elenchi dei comuni formanti i circondari delle preture di Asti e Casale Monferrato sono rispettivamente modificati come segue:

a) nel circondario della pretura di Asti è soppresso il comune di Montiglio e sono aggiunti i comuni di Montiglio Monferrato e di Cunico;

b) nel circondario della pretura di Casale Monferrato, sono soppressi i comuni di Colcavagno, Cunico e Scandeluzza.

2. Nella tabella *B* annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituita dalla tabella *B* annessa alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, nell'elenco dei comuni formanti il circondario della pretura di Casale Monferrato - sezione distaccata di Moncalvo, sono soppressi i comuni di Colcavagno, Cunico e Scandeluzza.

3. Nella tabella *A* annessa al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, gli elenchi dei comuni formanti i circondari dei tribunali di Asti e Casale Monferrato sono rispettivamente modificati come segue:

a) nel circondario del tribunale di Asti è soppresso il comune di Montiglio e sono aggiunti i comuni di Montiglio Monferrato e di Cunico;

b) nel circondario del tribunale di Casale Monferrato sono soppressi i comuni di Colcavagno, Cunico e Scandeluzza.

Art. 2.

Disciplina dei procedimenti pendenti

1. Le disposizioni del presente decreto non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.

2. Per i procedimenti civili e penali instaurati a far data dal 1° settembre 1998, la competenza individuata in riferimento ai territori dei soppressi comuni di Colcavagno, Montiglio e Scandeluzza continua ad essere determinata in relazione alle precedenti previsioni delle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

99G0046

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1999, n. **7.**

Disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare in via immediata la grave crisi finanziaria riguardante il Brasile, predisponendo peraltro uno strumento giuridico che consenta anche in analoghe situazioni, e secondo gli impegni internazionali dell'Italia, la tempestiva concessione della garanzia dello Stato ai prestiti erogati dalla Banca centrale per le esigenze di intervento dello stesso tipo nei confronti di altri Paesi aderenti al FMI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Garanzia dei crediti concessi dalla Banca d'Italia

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può concedere la garanzia per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi del cambio, su linee di credito attivate dalla Banca d'Italia a favore dei Paesi membri del Fondo monetario internazionale (FMI) che rispettino le condizioni previste dai programmi di risanamento economico approvati dal Fondo stesso, qualora si verifichino circostanze impreviste sul piano internazionale che richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal FMI, nel limite massimo di 2.500 miliardi di lire.

2. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione alle apposite unità previsionali 3.1.2.17 «garanzie di cambio» e 3.2.2.2 «garanzie dello Stato», iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

99G0048

DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1999, n. **8.**

Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1999, al fine di assicurare la corretta gestione finanziaria degli enti locali, nonché in materia di funzionalità dei medesimi enti e di operatività degli organi di enti pubblici previdenziali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è differito al 31 marzo 1999. Sono altresì differiti al 31 marzo 1999: il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data della deliberazione del bilancio, relativamente all'anno 1999.

2. I regolamenti, le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, deliberati entro il 31 marzo 1999 hanno effetto dal 1° gennaio 1999.

3. Il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, continua ad applicarsi anche successivamente al 1998.

4. Per l'anno 1999 l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato sino al 30 aprile 1999.

Art. 2.

1. Il comma 70 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di snellimento dell'azione amministrativa, va interpretato nel senso che il segretario comunale e provinciale cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

2. Il comma 81 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, va interpretato nel senso che il segretario comunale e provinciale titolare alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, recante il regolamento di attuazione previsto dal comma 78 dello stesso articolo 17, è cessato automaticamente dall'incarico dalla medesima data, fatte salve le funzioni esercitate fino alla nomina del nuovo segretario.

Art. 3.

1. La durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, si intende decorrente dalla data di effettivo insediamento.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

BASSOLINO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

99G0047

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 1999.

Costituzione del capitale e della struttura societaria di «Sviluppo Italia» S.p.a.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, concernente il riordino degli enti e delle società di promozione e l'istituzione della società «Sviluppo Italia»;

Ritenuta la necessità di emanare le direttive di cui agli articoli 1, comma 4, 2 e 3, comma 4, del predetto decreto legislativo, per il compimento degli adempimenti necessari alla effettiva costituzione della società per azioni «Sviluppo Italia»;

Ritenuta, in particolare, la necessità di determinare l'ammontare del capitale sociale iniziale di detta società in relazione ai compiti affidati alla società medesima, capitale da costituire con le risorse finanziarie tratte dal Fondo di cui all'art. 1, comma 5, della legge 30 giugno 1998, n. 208;

Ritenuto che occorre procedere all'incremento del capitale sociale per effetto del conferimento alla società Sviluppo Italia delle partecipazioni azionarie relative alle società di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di dettare direttive sulla composizione degli organi sociali e sull'attività di gestione della società stessa e delle sue controllate;

Ritenuta l'opportunità di riservare ad ulteriori direttive altre disposizioni che si renderanno necessarie per realizzare l'obiettivo del proficuo e coordinato avvio dell'attività di Sviluppo Italia;

Su proposta del CIPE;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 gennaio 1999;

ADOTTA
la seguente direttiva:

Art. 1.

Costituzione della società Sviluppo Italia e capitale sociale

1. All'effettiva costituzione della società Sviluppo Italia, di seguito denominata «Società», di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, di seguito denominato «decreto», provvede, entro il 31 gennaio 1999, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le azioni della Società sono attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il capitale sociale iniziale, in considerazione dei compiti affidati alla Società dal decreto e di quelli specificati nell'art. 3, è fissato in lire 35 miliardi, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 1, comma 5, della legge 30 giugno 1998, n. 208; tale somma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 ed è interamente conferita alla società «Sviluppo Italia» quale partecipazione del medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il trasferimento di tale somma è effettuato al momento dell'effettiva costituzione della Società.

Art. 2.

Scopo sociale e statuto

1. I Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche agricole, nell'esercizio dei poteri dell'azionista, assicurano, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che lo statuto sociale comprenda le finalità e le funzioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto, come specificate dalla presente direttiva.

2. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La nomina degli amministratori e la determinazione del loro numero spettano all'assemblea ordinaria. In prima nomina il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri.

Art. 3.

Attività di coordinamento della Società

1. A partire dalla sua costituzione, la Società:

a) svolge le proprie funzioni nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie di tutela della concorrenza e nel rispetto dei vincoli di convergenza e stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

b) assicura l'avvio dell'attività di comunicazione, di stimolo e di promozione, rivolta all'attrazione degli investimenti di imprese e società estere ed italiane, con particolare riguardo alle aree dell'obiettivo 1, così come definito dalla normativa comunitaria;

c) esercita il coordinamento delle società di cui all'art. 1, comma 3, del decreto, provvedendo ad impartire loro le opportune istruzioni; a tal fine le amministrazioni che detengono partecipazioni nelle società di cui all'art. 1, comma 3, del decreto affidano alla Società lo svolgimento delle attività necessarie a conseguire lo scopo della presente direttiva ed in particolare delle attività indicate nell'art. 4 ed affidano inoltre alla Società — fin dal momento della sua costituzione — la rappresentanza nelle assemblee delle società medesime;

d) richiede a dette società la specificazione dei programmi di iniziative da finanziare su fondi pubblici;

e) assicura la predisposizione, con il supporto di una società esterna di consulenza e con la collaborazione delle amministrazioni e delle società interessate, di una proposta di piano operativo per le finalità di cui all'art. 4;

f) anche avvalendosi di strutture esterne di consulenza seleziona il proprio personale, anche all'interno del personale delle società di cui all'art. 1, comma 3, del decreto, in base ad esclusivi criteri di professionalità e di competenza relativi ai diversi aspetti dello sviluppo economico, della promozione, gestione e finanza d'impresa e/o dei sistemi produttivi locali, facendo specifico riferimento alle, e nei limiti delle, funzioni ad essa attribuite dall'art. 1, comma 2, del decreto.

Art. 4.

Struttura societaria e riordino delle partecipazioni

1. I Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche agricole adottano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio dei diritti dell'azionista, le opportune iniziative ed i necessari adempimenti per il conferimento delle partecipazioni azionarie nelle società di cui all'art. 1, comma 3, del decreto. In particolare:

a) il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasferisce alla Società ovvero alle società operative di cui al comma 3, ove costituite, le quote azionarie delle società Itainvest, Insud, Ribs, Ig; adotta altresì le opportune iniziative per il trasferimento alla Società della società Spi;

b) il Ministro per le politiche agricole trasferisce alla Società le quote azionarie delle società Ribs e Finagra;

c) il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasferisce alla Società le quote di partecipazione alla associazione Ipi;

d) nell'ambito dell'attività di riordino, la partecipazione azionaria di Itainvest in Italia lavoro viene conferita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 collaborano con la Società affinché, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto, la Società stessa, entro il 30 giugno 1999:

a) avvii ed approvi le operazioni di riordino e di accorpamento delle società conferite ed acquisite, nonché la razionalizzazione ed il migliore coordinamento delle loro attività; il riordino e la razionalizzazione delle attività nell'ambito delle due società operative non dovrà comportare automaticamente l'estromissione dei soci privati attualmente presenti nelle compagini societarie, la cui presenza è invece auspicabile nei limiti in cui sia funzionale agli obiettivi della Società;

b) provveda alla valutazione e valorizzazione delle iniziative imprenditoriali già avviate;

c) definisca un piano in cui siano determinate:

1) le modalità di razionalizzazione delle attività delle singole società e la loro integrazione con le nuove iniziative di promozione e di attrazione sviluppate nel nuovo contesto societario, specie con riferimento ai nuovi settori produttivi e allo sviluppo sostenibile;

2) le attività da svolgere in coordinamento con gli altri soggetti pubblici e privati, operanti in funzione del consolidamento, della riqualificazione, dell'internazionalizzazione e dell'innovazione del sistema produttivo italiano.

3. La Società:

a) nomina un *advisor* con compiti di assistenza nella impostazione e definizione delle più idonee e celeri modalità di riordino ed accorpamento delle società conferite e/o acquisite;

b) costituisce due società operative rispettivamente per i «servizi allo sviluppo» ed i «servizi finanziari»;

c) pone in essere le opportune determinazioni per l'acquisizione di Enisud S.p.a., nel rispetto della convenienza economica.

4. La società è autorizzata a stipulare convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici, tenendo anche conto delle attività in corso, ed a contrarre accordi con soggetti pubblici e privati nei limiti della realizzazione dei programmi di promozione e sviluppo ad essa affidati.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 29

99A0513

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 1998.

Determinazione dei canoni dovuti dalle società di gestione aeroportuale costituite ai sensi dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalle società che provvedono alla gestione totale degli aeroporti in forza di leggi speciali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE AVIAZIONE CIVILE
DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 30 gennaio 1963. n. 141;

Visto l'articolo 1, comma 5-*ter,* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come sostituito dall'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto il Ministro del tesoro, n. 521 del 12 novembre 1997, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge n. 537/1993 sopracitata;

Visto il decreto legislativo n. 250 del 25 luglio 1997 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

Visto l'atto di indirizzo, in data 3 agosto 1998, dei Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, registrato il 16 ottobre 1998 alla Corte dei conti, registro n. 2, foglio n. 348, con il quale sono stati definiti i criteri generali per la determinazione dei canoni dovuti dalle società di gestione aeroportuale per il quadriennio 1997-2000;

Considerato che con separato decreto interministeriale del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione saranno regolamentate le pendenze afferenti i canoni pregressi dovuti dalle società di gestione aeroportuale, come previsto dall'art. 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Ravvisata la necessità di dare attuazione all'atto di indirizzo sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il canone annuo dovuto dalle società di gestione aeroportuale di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che hanno ottenuto la gestione totale dell'aeroporto e dalle società che provvedono alla gestione totale degli aeroporti in forza di leggi speciali è stabilito, per il quadriennio 1997-2000, in misura corrispondente al dieci per cento dell'importo complessivo delle entrate derivanti dai diritti per l'uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle tasse di sbarco e imbarco delle merci di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117.

2. Con successivo decreto si procederà alla fissazione del canone dovuto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Art. 2.

1. Il canone di cui all'art 1, da determinare su base semestrale, deve essere corrisposto dalle società di gestione all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) entro il 31 luglio di ciascun anno, relativamente al semestre dal 1° gennaio al 30 giugno, ed entro il 31 gennaio di ciascun anno per il semestre dal 1° luglio al 31 dicembre, secondo le modalità che saranno successivamente comunicate dall'Ente stesso.

Art. 3.

1. I canoni dovuti dal 1° gennaio 1997 e fino all'ultimo semestre maturato alla data di entrata in vigore del presente provvedimento devono essere corrisposti in unica soluzione entro il 31 dicembre 1998.

Art. 4.

1. Fino all'attivazione dell'ENAC, in caso di ritardato, incompleto o mancato versamento delle somme dovute per canoni alle scadenze di cui ai precedenti articoli 2 e 3, la direzione generale dell'aviazione civile procederà, per le somme non corrisposte, all'applicazione dell'interesse legale e l'ufficio del territorio del Ministero delle finanze attiverà le procedure per la riscossione coattiva.

Art. 5.

1. Fino all'istituzione di un apposito capitolo da iscriversi nel bilancio dell'ENAC, le somme per i canoni di concessione sono versate sul capitolo 2618 del bilancio statale per il loro successivo riaccredito, a cura del Ministero delle finanze, in favore dell'ENAC stesso.

2. Il versamento delle predette somme deve essere effettuato utilizzando il modello approvato con il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate 9 dicembre 1997 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 249 della *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 1997), così come previsto dal decreto del direttore generale del dipartimento del territorio 22 dicembre 1997, con l'indicazione del codice tributo 839/T corrispondente al capo VII capitolo 2618.

3. La società di gestione aeroportuale deve trasmettere alla direzione generale dell'aviazione civile ed al competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, entro 5 giorni dalla data del versamento stesso, copia della quietanza relativa all'avvenuto pagamento, allegando la specifica dichiarazione degli importi riscossi per i diritti aeroportuali e per le tasse di sbarco e imbarco delle merci nel periodo considerato.

Art. 6.

1. L'ENAC effettua gli opportuni controlli per la verifica della corrispondenza dei canoni versati dalle società di gestione aeroportuale in ragione della percentuale dei diritti e tasse aeroportuali da esse percepiti, anche mediante ispezioni documentali presso la società di gestione e controlli a consuntivo attraverso i bilanci societari.

2. Fino all'attivazione dell'ENAC i suddetti controlli e verifiche saranno eseguiti dalla direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 7.

1. Per il periodo dal 1° gennaio 1997 e fino alla data di affidamento della concessione per la gestione totale aeroportuale, le società costituite ai sensi dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono tenute a corrispondere a titolo di canone per le concessioni parziali, anche in regime precario, in corso una somma pari al dieci per cento delle entrate complessive comunque riscosse dall'Amministrazione e dai gestori per i diritti e le tasse di cui all'articolo 1, con le modalità e nei termini di cui ai precedenti articoli.

Roma, 22 dicembre 1998

Il direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze
VACCARI

Il direttore generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione
IAFRATE

99A0459

DECRETO 14 gennaio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Perugia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'UMBRIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati

delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 33 del 5 gennaio 1999 con la quale la procura generale della Repubblica di Perugia ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia nel giorno 31 dicembre 1998 per le procedure di chiusura del sistema informatico,

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Perugia è accertato nel giorno 31 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 14 gennaio 1999

Il direttore regionale: LORENZI

99A0460

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 gennaio 1999.

Termini per l'indicazione da parte delle regioni di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 20 luglio 1998, in materia di estensione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319 con effetto dalle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1997;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni della legge n. 488/1992, alle imprese operanti nel settore turistico alberghiero e rimanda a specifiche direttive la fissazione, in particolare, delle attività e delle iniziative ammissibili, dei meccanismi di valutazione delle domande e dei criteri per la formazione di specifiche graduatorie;

Visto il decreto ministriale del 20 luglio 1998 con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha emanato le predette direttive;

Visto, in articolare, l'art. 4, comma 3, del predetto decreto ministeriale che prevede l'indicazione da parte di ciascuna regione, con le modalità e nei termini di cui all'art 6-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, delle eventuali ulteriori attività ammissibili alle agevolazioni rispetto a quelle specificate nell'art. 2 dello stesso decreto del 20 luglio 1998, nonché delle particolari aree del territorio regionale a maggiore vocazione turistica, delle specifiche attività e/o tipologie di investimento, nell'ambito di quelle ammissibili alle agevolazioni, e del relativo punteggio, ritenute prioritarie ai fini dell'attuazione degli interventi di cui si tratta;

Considerato che il citato art. 6-*bis* del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni fissa al 31 ottobre di ciascun anno, per le domande da presentare nell'anno successivo, il predetto termine per le indicazioni da parte delle regioni;

Considerato che il richiamato decreto ministeriale 20 luglio 1998 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 29 ottobre 1998 non concedendo, quindi, alle regioni il necessario periodo di tempo per approfondire la materia e formulare nel miglior modo possibile le indicazioni richieste dalla normativa entro il predetto termine del 31 ottobre 1998;

Ritenuto necessario fissare un nuovo termine entro il quale le regioni devono fornire le più volte richiamate indicazioni di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale del 20 luglio 1998, utili per le domande che verranno presentate nel corso del corrente anno da parte delle imprese turistico alberghiere, in modo da garantire i tempi necessari per gli approfondimenti da parte delle regioni senza tuttavia determinare ulteriori rinvii dei termini di presentazione delle domande stesse:

Decreta:

Articolo unico

1. I termini per l'indicazione da parte delle regioni di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale del 20 luglio 1998, in materia di estensione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero, è fissato al 12 febbraio 1999.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1999

Il Ministro: BERSANI

99A0492

DECRETO 20 gennaio 1999.

Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2 del suddetto decreto legislativo prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi ed aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 97/C (Gazzetta Ufficiale della Comunita europea n. C273 del 9. settembre 1997) relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il tasso di riferimento da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione su Internet all'indirizzo: http://europea.eu.int/en/comm/dg04/aid/tauxref.htm

Considerato che tale tasso è stato aggiornato dalla Commissione europea con decorrenza 1° gennaio 1999;

Decreta:

Articolo unico

1. A partire dal 1° gennaio 1999, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione e erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari a 6,18%.

Roma, 20 gennaio 1999

Il Ministro: BERSANI

99A0493

DECRETO 20 gennaio 1999.

Fissazione del termine iniziale per la presentazione delle dichiarazioni-domanda relative alla concessione degli incentivi in forma automatica per le piccole e medie imprese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto l'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo a modificazioni del regime di intervento di cui agli «incentivi automatici» previsti dalla richiamata legge n. 341/1995 ed alla concessione alle piccole e medie imprese delle agevolazioni automatiche per lo sviluppo delle attività produttive nel territorio nazionale;

Viste le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica dell'8 agosto 1995 e del 18 dicembre 1997, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 1995 e n. 68 del 23 marzo 1998;

Visto il decreto 28 ottobre 1998, n. 446, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1998, recante il regolamento per l'attuazione di agevolazioni in forma automatica per le piccole e medie imprese, ai sensi del richiamato art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Vista la convenzione stipulata in data 25 novembre 1998 con l'associazione temporanea di imprese avente come mandataria il Mediocredito di Roma S.p.a e mandanti la Banca di Roma S.p.a., la Banca Mediterranea S.p.a. e la Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a., per la gestione degli incentivi automatici di cui alla richiamata legge n. 341/1995;

Decreta:

Articolo unico

1. Le dichiarazioni-domanda relative alla concessione dei benefici previsti dall'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono essere presentate o spedite dalle piccole e medie imprese a partire dal giorno 23 marzo 1999. Sono restituite alle imprese le dichiarazioni-domanda presentate agli sportelli del gestore concessionario, ovvero spedite con il mezzo postale o equivalente, prima della predetta data.

2. Il gestore concessionario responsabile delle attività istruttorie ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto 28 ottobre 1998, n. 446, è l'associazione temporanea di imprese facente capo al Mediocredito di Roma S.p.a. e costituita dalle banche Banca di Roma S.p.a., Banca Mediterranea S.p.a. e Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a. Il gestore concessionario opera con la rete di sportelli abilitati alla prestazione del servizio, il cui elenco è riportato nell'allegato 1 al presente decreto.

Roma, 20 gennaio 1999

Il Ministro: BERSANI

AVVERTENZA: *Vedi circolare sullo stesso argomento a pag. 26 della presente* Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO 1

ELENCO DEGLI SPORTELLI DEL GESTORE CONCESSIONARIO ABILITATI ALL'ACCOGLIMENTO DELLE DICHIARAZIONI DOMANDA DI AGEVOLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 – COMMA 2 – DELLA LEGGE 266/97

REGIONE	*DIPENDENZA*	*BANCA*	*INDIRIZZO*
VALLE D'AOSTA	AOSTA	BANCA DI ROMA	C.so Padre Lorenzo, 10
PIEMONTE	ALESSANDRIA	BANCA NAZION. AGRICOLTURA	Via dei Martiri, 12
	CUNEO	BANCA DI ROMA	C.so Nizza, 30/a
	IVREA (TO)	BANCA DI ROMA	P.za del Municipio, 19
	TORINO	BANCA DI ROMA	Via V. Alfieri, 11
LOMBARDIA	BERGAMO	BANCA DI ROMA	Via G. Camozzi, 11
	BRESCIA	BANCA DI ROMA	Via Creta, 28
	VARESE	BANCA DI ROMA	Via Vittorio Veneto, 3
	MILANO	BANCA DI ROMA	P.za T. Edison, 1
TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	BANCA DI ROMA	Via G. Garibaldi, 2
	MERANO (BZ)	BANCA DI ROMA	P.za della Rena, 18
	ROVERETO (TN)	BANCA DI ROMA	V.le della Vittoria, 11
	TRENTO	BANCA DI ROMA	Via Gozzoletti, 41 (Pal. Giulia)
VENETO	ROVIGO	BANCA DI ROMA	C.so del Popolo, 377
	TREVISO	BANCA DI ROMA	V.le R. Cadorna, 13
	VENEZIA	BANCA DI ROMA	Via Forte Marghera, 101 (Mestre)
	VICENZA	BANCA DI ROMA	V.le Mazzini, 77
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	BANCA DI ROMA	P.za Municipio, snc
	MONFALCONE (GO)	BANCA DI ROMA	P.za Cavour, 34
	PORDENONE	BANCA DI ROMA	Via G. Mazzini, 11
	TRIESTE	BANCA DI ROMA	C.so Italia, 15
LIGURIA	GENOVA	BANCA DI ROMA	P.za De Ferrari, 3/N
	IMPERIA	BANCA DI ROMA	Via V. Alfieri, 12
	LA SPEZIA	BANCA DI ROMA	Via Vittorio Veneto, 95
	SAVONA	BANCA DI ROMA	P.za A. Diaz, 52/R

EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BANCA DI ROMA	Via U. Bassi, 1
	FERRARA	BANCA NAZION. AGRICOLTURA	C.so Giovecca, 50
	FORLI'	BANCA DI ROMA	V.le G. Matteotti, 31
	PARMA	BANCA DI ROMA	Via Cavour, 16

TOSCANA	AREZZO	BANCA DI ROMA	Via Calamandrei, 62
	FIRENZE	BANCA NAZION. AGRICOLTURA	P.za della Signoria, 10
	LIVORNO	BANCA DI ROMA	Via Cairoli, 69
	LUCCA	BANCA DI ROMA	[illegible]

UMBRIA	FOLIGNO (PG)	BANCA DI ROMA	C.so Cavour, 16
	PERUGIA	BANCA DI ROMA	C.so Vannucci, 78
	ORVIETO (TR)	BANCA DI ROMA	Via Duomo, 1
	TERNI	BANCA DI ROMA	C.so del Popolo, 48

MARCHE	ANCONA	BANCA NAZION. AGRICOLTURA	C.so Garibaldi, 99
	ASCOLI PICENO	BANCA NAZION. AGRICOLTURA	C.so Trento e Trieste, 38-52
	MACERATA	BANCA DI ROMA	Via Gramsci, 18
	PESARO	BANCA DI ROMA	Via S. Francesco, 32

LAZIO	FROSINONE	BANCA DI ROMA	Via Ponte della Fontana, snc
	LATINA	BANCA DI ROMA	Via Isonzo, snc
	POMEZIA (RM)	BANCA NAZION. AGRICOLTURA	Via Guido Farina, 1
	ROMA	BANCA DI ROMA	Via E. D'onofrio, 114

ABRUZZO	CHIETI	BANCA DI ROMA	Chieti Scalo
	L'AQUILA	BANCA DI ROMA	P.za D'uomo, 62
	PESCARA	BANCA DI ROMA	P.za Unione, 18
	TERAMO	BANCA DI ROMA	V.le G. Mazzini, 1/A

MOLISE	CAMPOBASSO	BANCA DI ROMA	Via F. Crispi, 1
	ISERNIA	BANCA DI ROMA	Via Farinacci, snc
	TERMOLI (CB)	BANCA DI ROMA	C.so Umberto I, 45
	VENAFRO (IS)	BANCA DI ROMA	C.so Campano, 51

CAMPANIA	BENEVENTO	BANCA DI ROMA	P.za Guerrazzi, 4
	CASERTA	BANCA DI ROMA	P.za Luigi Vanvitelli, 26
	NAPOLI	BANCA DI ROMA	Via G. Verdi, 31
	SALERNO	BANCA NAZION. AGRICOLTURA	Via Settimo Mobilio, 24

PUGLIA	BARI	BANCA DI ROMA	Via Calefati, 80
	FOGGIA	BANCA NAZION. AGRICOLTURA	P.za Cavour, 17
	LECCE	BANCA NAZION. AGRICOLTURA	Via Zanardelli, 34/B
	TARANTO	BANCA DI ROMA	P.za Giovanni XXIII, 13
BASILICATA	MATERA	BANCA MEDITERRANEA	V.le Europa, 2
	MELFI (PZ)	BANCA MEDITERRANEA	Via Gabriele D'Annunzio, 15
	POTENZA	BANCA MEDITERRANEA	Via Nazario Sauro snc
	RIONERO (PZ)	BANCA MEDITERRANEA	Via Galliano snc
CALABRIA	CATANZARO	BANCA DI ROMA	P.za G. Matteotti, snc
	COSENZA	BANCA DI ROMA	C.so G. Mazzini, 214
	R. CALABRIA	BANCA DI ROMA	Via degli Arconti, 6
	VIBO VALENTIA	BANCA DI ROMA	Via E. Gagliardi, 66
SICILIA	CATANIA	BANCA DI ROMA	C.so Sicilia, 64
	NICOSIA (EN)	BANCA DI ROMA	L.go Duomo, 17
	PALERMO	BANCA DI ROMA	Via M. Stabile, 245
	TRAPANI	BANCA DI ROMA	C.so Italia, 38/A
SARDEGNA	CAGLIARI	BANCA DI ROMA	P.za P. Jenne, 5
	ORISTANO	BANCA DI ROMA	Via G. Carducci, 37
	OLBIA (SS)	BANCA DI ROMA	V.le A. Moro, snc
	SASSARI	BANCA DI ROMA	Via Budapest, 20

99A0494

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 gennaio 1999.

Proroga, a tutto l'anno 1999, della riduzione del tasso di premio INAIL per l'attuazione di misure di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro, in favore di imprese edili.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1997, concernente la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di un biennio e in via sperimentale, del tasso di premio INAIL per l'attuazione di misure di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi lavoro, in favore di imprese edili;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1997, concernente l'esplicazione dei destinatari del decreto ministeriale precedentemente citato;

Ritenuto l'opportunità di prorogare, per la durata di un ulteriore anno, l'agevolazione sopra detta, al fine di incentivare le imprese del settore edile, soggette a particolare rischio, affinché siano stimolate ad una puntuale applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, igiene e prevenzione;

Ritenuta la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 805 dell'11 novembre 1998;

Decreta:

È prorogata a tutto l'anno 1999 la concessione, in via sperimentale, della riduzione del 10% del premio applicato in base alla tariffa dei premi approvata con decreto ministeriale 18 giugno 1988, alle condizioni e ai destinatari stabiliti nei sopra citati decreti ministeriali 7 maggio 1997 e 6 agosto 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1999

Il Ministro: BASSOLINO

99A0491

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 7 gennaio 1999.

Codificazione del colore per l'identificazione delle bombole per gas trasportabili.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada denominato ADR;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 dicembre 1996, n. 282, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi allegati *A* e *B,* che ne costituiscono parte integrante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. L 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 giugno 1997, n. 128, relativo all'attuazione della direttiva 96/86/CE della commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. L 335 del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE modificando ed integrando taluni contenuti dei predetti allegati *A* e *B* della medesima direttiva 94/55/CE;

Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secono le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso Codice;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative, concernente i recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacità fino 1000 litri destinati al trasporto su strada, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1986, con il quale si sono trasposte in norma nazionale le direttive del Consiglio dell'Unione europea 84/525, 84/526 e 84/527, riguardanti la costruzione di particolari categorie di bombole;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1990 con il quale sono state prescritte specifiche misure per l'identificazione delle bombole di gas per uso medicinale;

Preso atto della avvenuta pubblicazione della norma UNI EN 1089 - 3 «Bombole trasportabili per gas - Identificazione della bombola - Codificazione del colore» che rappresenta la versione ufficiale in lingua italiana della norma Europea EN 1089-3, e sostituisce la tabella UNI 45045;

Ravvisata l'opportunità di armonizzare le colorazioni distintive per l'identificazione delle bombole tra i vari Paesi della Comunità europea, sia ai fini della sicurezza sia allo scopo di agevolare la libera circolazione delle merci;

Sentito il parere favorevole della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alle bombole trasportabili per gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione, come definite al marginale 2211 paragrafo (1) dell'ADR - con esclusione

dei recipienti contenenti GPL e degli estintori - si applica un sistema di codici di colore, con lo scopo di identificare in maniera immediata il contenuto delle bombole stesse, od evidenziare i pericoli associati alle proprietà dei gas, o delle miscele di gas, trasportati.

2. La colorazione distintiva dovrà essere applicata sull'ogiva della bombola, che dovrà essere verniciata con i colori di identificazione e l'eventuale lettera «N», come dettagliatamente specificato sulla norma UNI - EN 1089 - 3 dell'ottobre 1997.

3. Il corpo cilindrico delle bombole non è interessato alla codifica e può essere colorato per altri scopi, tuttavia sono fatte salve le disposizioni del decreto ministeriale 3 gennaio 1990, relativo alle bombole per uso medicale.

Art. 2.

1. L'applicazione del presente decreto sarà obbligatoria per le bombole che verranno collaudate o revisionate dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; per le bombole collaudate ai sensi delle direttive 84/525, 84/526 e 84/527, il termine di collaudo a cui fare riferimento è quello della «messa in uso» in Italia.

2. Per le bombole collaudate o revisionate anteriormente al termine, di cui al precedente comma 1, l'applicazione del presente decreto è facoltativa ed è consentita la permanenza delle colorazioni preesistenti fino alla prima scadenza di revisione, ma comunque non oltre il 30 giugno 2006.

Art. 3.

1. Fatto salvo quanto prescritto al precedente art. 2, sono abrogate tutte le disposizioni relative alla colorazione dell'ogiva delle bombole previste nel decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative, qualora in contrasto con le presenti disposizioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1999

Il Ministro: TREU

99A0461

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 23 dicembre 1998.

Approvazione del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1265/97 della Commissione del 12 giugno 1997 relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia», ai sensi dell'art. 17 del predetto e regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa comunitaria di settore e conforme al disposto degli articoli 2 e 4 del predetto regolamento;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Considerato che l'indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» è stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 1065/97, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17, Reg. (CEE) 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» affinché le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione ergaomnes, sul territorio italiano;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione dell'Unione europea del 12 giugno 1997, è riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

I produttori che intendano porre in commercio la «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione Geografica Protetta» in conformità dell'art. 8 del Reg. (CEE) 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 23 dicembre 1998

Il direttore generale: PILO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA DELLA «LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA»

Art. 1.

La Indicazione Geografica Protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» è riservata alle lenticchie rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione Lenticchia di Castelluccio di Norcia è riservata all'insieme di ecotipi locali di lenticchia le cui caratteristiche morfologiche sono quelle di leguminosa annuale con altezza variabile da 20 a 40 cm., portamento eretto o semieretto, steli e rami glabri, fiori piccoli bianchi con sfumature celesti riuniti in infiorescenze ascellari; i baccelli portano da uno a tre semi tondeggianti ed appiattiti con un peso di 1000 semi per circa 23 g.

Art. 3.

La zona di coltivazione della «Lenticchia di Castelluccio di Norcia», così come individuata nell'allegata cartina, è l'altopiano di

Castelluccio per una superficie complessiva di circa 20 Kmq., ricadente per la parte del Pian Grande e del Pian Piccolo nel comune di Norcia e per la parte del Pian Perduto nel comune di Castel Santangelo sul Nera (Macerata) con un'altitudine media di 1400 m. s.l.m. circondato dai monti Porche, Argentella Vettore, Guaidone, Ventosola, Patino, Lieto. La zona di produzione ricade integralmente nel Parco nazionale dei Monti Sibillini. L'altopiano di Castelluccio rappresenta il fondo di un lago prosciugatosi in era preistorica per il manifestarsi di fenomeni carsici. La conformazione della vallata accentua alcune caratteristiche del clima della Valnerina con inverni molto rigidi, con innevamento continuo da fine novembre alla metà di marzo e gelate primaverili che si protraggono fino ad inizio giugno, lasciando pochissime settimane con una estate con eccessi termici dovuti anche alla altitudine che aumenta l'incidenza delle radiazioni U.V.

Art. 4.

Il terreno risulta di tipo franco-argilloso, molto ricco di sostanza organica, con una elevata dotazione di fosforo mentre bassa è la disponibilità di potassio. La capacità di scambio cationico risulta molto alta in conseguenza dell'elevato contenuto in sostanza organica.

La tecnica colturale adottata è quella tradizionale, in uso da moltissime centinaia di anni: aratura ed erpicatura all'inizio della primavera, semina dalla metà di marzo alla metà di maggio, rullatura dei campi per facilitare la germinazione. L'elevata frequenza delle piogge ed i precoci freddi autunnali accorciano il periodo di maturazione della lenticchia costringendo gli agricoltori allo sfalcio e successiva trebbiatura entro agosto. I baccelli vengono lasciati essiccare nel campo e quindi trebbiati nell'aia. La produzione unitaria mas sima consentita di «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» è fissata in 800 Kg/Ha.

Art. 5.

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente art. 4 è accertata dalla Regione Umbria.

I terreni di produzione della «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» saranno inseriti in un apposito albo aggiornato dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio. Copia di tale albo deve essere depositata presso i Comuni in cui ricade il territorio di produzione.

Art. 6.

La «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» si presenta al consumo con colore variegato che va dal verde screziato al marroncino chiaro, con presenza di semi tigrati.

Art. 7.

La «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» deve essere immessa al consumo in sacchetti di juta o in confezioni di cartone o di plastica garanti della inalterabilità delle caratteristiche di salubrità ed organolefrtiche del prodotto, del peso di kg 0,250, kg 0,500, kg 1.

Su ciascun contenitore deve essere apposta una copertura sigillante tale da impedire che il contenuto possa venire astratto senza la rottura del sigillo.

Sui contenitori stessi devono essere indicate, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» e «Indicazione Geografica Protetta», oltre agli estremi atti ad individuare:

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo e/o associato e/o del confezionatore;

annata di produzione;

peso lordo all'origine,

nonché eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto.

Dovrà figurare inoltre la dizione «Prodotto in Italia» per le partite destinate all'esportazione.

99A0462

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 1999.

Modificazioni allo statuto sociale di Casse e Generali Vita S.p.a., in Verona. (Provvedimento n. 1093).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e in particolare l'art. 37, prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il Provvedimento ISVAP n. 461 in data 17 dicembre 1996 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita rilasciato a Casse e Generali Vita S.p.a. con sede in Verona, piazza Brà n. 26/D;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Casse e Generali Vita S.p.a. in data 30 ottobre 1998, concernente le modifiche dello statuto in ordine alla facoltà attribuita al consiglio di amministrazione di aumentare il capitale sociale;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'approvazione della predetta modifica allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale di Casse e Generali Vita S.p.a., con sede in Verona, con la modifica apportata che comporta l'attribuzione al consiglio di amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale da lire 20 miliardi a lire 30 miliardi entro il 30 ottobre 2003 (art. 7).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A0463

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 1999.

Modificazioni allo statuto sociale della società La Venezia assicurazioni S.p.a., in Mogliano Veneto. (Provvedimento n. 1094).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e in particolare l'art. 37, prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 1° settembre 1975 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita rilasciato a La Venezia assicurazioni S.p.a. con sede in Mogliano Veneto (Treviso), via Ferretto n. 1;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti di La Venezia assicurazioni S.p.a. in data 8 ottobre 1998, concernente le modifiche dello statuto in ordine agli articoli 2, 3, 9, 13, 14, 16 e 22;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'approvazione delle predette modifiche allo statuto della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale di La Venezia assicurazioni S.p.a., con sede in Mogliano Veneto (Treviso), con le modifiche apportate che comportano la possibilità di variare o sopprimere, con delibera del consiglio di amministrazione, rappresentanze, filiali o agenzie sia in Italia, che all'estero (art. 2); l'ampliamento dell'oggetto sociale prevedendo anche l'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni nei rami infortuni e malattia (art. 3); la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero entro il 30 giugno, qualora lo richiedano particolari esigenze ovvero, negli altri casi previsti dalla legge, entro il termine da questa stabilito (art. 9); l'obbligo di nominare un vice presidente da parte del consiglio di amministrazione (art. 13); la convocazione del consiglio di amministrazione quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri in carica ovvero negli altri casi previsti dalla legge (art. 14); la facoltà, per il consiglio di amministrazione di nominare fra i propri membri un Comitato esecutivo (art. 16) e la soppressione dell'art. 22.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A0464

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 30 dicembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1994, contenente in allegato la nuova tabella XXI di riordinamento del corso di laurea in fisica;

Visto il decreto rettorale n. 2330 del 26 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 1997, con il quale è stata recepita la nuova tabella XXI del corso di laurea in Fisica, di cui al decreto ministeriale sopraindicato;

Visto il decreto rettorale n. 2496 del 26 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 1998, con il quale si dispone la sostituzione dell'elenco dei corsi, a scelta, annuali e semestrali, comuni a tutti gli indirizzi del corso di laurea in Fisica;

Considerata la necessità di rettificare la denominazione di alcuni insegnamenti e di un raggruppamento disciplinare in adeguamento al decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 luglio 1997, relativamente alla rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

Considerato che, per puro errore materiale, nel predetto decreto rettorale del 26 ottobre 1998 gli insegnamenti di Fisica della terra solida, Fisica del vulcanismo, Geofisica, Geomagnetismo, Geotermia fisica, Sismologia, sono stati inseriti nel settore scientifico-disciplinare D03A (Mineralogia) anziché in quello D04A (Geofisica della terra solida);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

Nell'art. 74, relativo agli indirizzi attivati del corso di laurea in Fisica, l'elenco dei corsi annuali e semestrali, a scelta, comuni a tutti gli indirizzi viene rettificato limitatamente alle seguenti discipline come segue:

settore scientifico-disciplinare: A02B Probabilità e statistica matematica:

l'insegnamento di: Calcolo delle probabilità e processi stocastici deve intendersi: Metodi probabilistici statistici e processi stocastici;

settore scientifico-disciplinare: B01C Didattica e storia della fisica:

l'insegnamento di: Metodologia della fisica deve intendersi: Metodologie della fisica.

settore scientifico-disciplinare: D03A Mineralogia:

gli insegnamenti di: Fisica della terra solida, Fisica del vulcanismo, Geofisica, Geomagnetismo, Geotermia fisica, Sismologia, devono essere inseriti nel settore scientifico-disciplinare D04A Geofisica della terra solida, anziché nel settore D03A Mineralogia;

settore scientifico-disciplinare: M08E Storia della scienza:

l'insegnamento di: Storia della scienza e della tecnica nell'età moderna deve intendersi: Storia della scienza e della tecnica nell'età moderna e contemporanea.

Art. 2.

Nell'art. 74, relativo agli indirizzi attivati del corso di laurea in Fisica, la denominazione del settore scientifico-disciplinare D04C Oceanografia, Fisica dell'atmosfera e navigazione, è modificata in D04C Oceanografia, Fisica dell'atmosfera.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustiza per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 30 dicembre 1998

Il rettore: MISTRETTA

99A0465

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 28 dicembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1995, 14 febbraio 1996, 3 luglio 1996, 31 luglio 1996 concernenti modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle Autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 9 settembre 1998;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. 1487 del 29 settembre 1998;

Visto il parere favorevole del comitato universitario regionale di coordinamento;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel n. 183 supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel titolo XX - Facoltà di medicina e chirurgia - Scuole di specializzazione, nell'art. 210, contenente l'elenco delle Scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è inserita la Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare.

Art. 2.

Nell'art. 225 contenente le "Norme comuni alle Scuole di specializzazione" è inserita la Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare.

Art. 3.

Dopo l'art. 235 con il conseguente spostamento degli articoli successivi, è inserita la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare.

Art. 236 *(Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare).* — 1. La Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare dell'Università degli studi di Bari risponde alle norme generali delle Scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La Scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della diagnostica, della clinica e della terapia chirurgica delle malattie vascolari intese come malattia delle arterie, delle vene e dei linfatici.

3. La Scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

4. Il corso ha la durata di cinque anni.

5. Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bari e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N.

delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Sede amministrativa della Scuola è l'Istituto di chirurgia generale II - Cattedra di chirurgia vascolare.

6. Il numero massimo degli specializzandi iscrivibili è di 5 per anno, per un totale di 25.

TABELLA *A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: Lo specializzando deve apprendere conoscenze di anatomo-fisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve inoltre apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A Fisiopatologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, F0IX Statistica medica, F06A Anatomia patologica, F07G Malattie del sangue, K05B Informatica, K06X Bioingegneria, L18C Linguistica inglese.

B. Area di Semeiologia clinica e diagnostica strumentale invasiva e non invasiva:

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche cliniche e di diagnostica strumentale invasiva e non invasiva idonee al trattamento delle vasculopatie cerebrali, viscerali e periferiche, nonché delle malattie cardiache più frequenti.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardio vascolare, F08E Chirurgia vascolare, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

C. *Area di specialità chirurgiche correlate.*

Obiettivo: Lo specializzando deve apprendere le fondamentali metedologiche e cliniche relativi ai settori specialistici correlati, nonché le loro fondamentali tecniche chirurgiche. In particolare deve acquisire la pratica clinica per la diagnosi e il trattamento chirurgico e post operatorio nelle più frequenti malattie chirurgiche.

Settori: F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia tracica, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Chirurgia urologica, F16A Malattie dell'apparato locomotore.

D. *Area di chirurgia vascolare.*

Obiettivo: Lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche dell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici.

Settore: F06A Anatomia patologia, F07C Malattie dell'apparato cardio vascolare, F08E Chirurgia vascolare, F09X Cardiochirurgia.

E. *Area di chirurgia endovascolare.*

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le normali nozioni teorico pratico del cateterismo arterioso e le terapie endovascolari; ivi comprese le terapie locoregionali farmacologiche la dilatazione percutanea trasluminale l'applicazione di stent vascolari e di endoprotesi, nonché le metodiche da esse derivanti. Deve inoltre acquisire conoscenza e capacità pratica nelle metodiche di controllo strumentale invasive e non.

Settori: F08E Chirurgia vascolare, F18X Diagnostica per immagini.

F. *Area angiologica.*

Obiettivo: Lo specializzando deve apprendere le conoscenze teorico pratiche per la diagnosi e la terapia delle malattie vascolari di interesse medico.

Settori: F07C Malattia dell'apparato cardiovascolare.

G. *Area di anestesiologia e valutazione critica.*

Obiettivo: Lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre, acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici e alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori: F08A Chirugia generale, F08E Chirurgia vascolare, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale.

TABELLA *B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparto di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualità completa; dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici come di seguito specificato:

procedure diagnostiche di malattie vascolari:

a) diagnostica vascolare incruenta: 200 casi di cui almeno il 50% eseguito in prima persona;

b) diagnostica vascolare cruenta: 100 casi a cui lo specializzando partecipa in collaborazione;

interventi di Chirurgia vascolare di alta e media chirurgia: 200 casi di cui ameno il 15% eseguito in prima persona;

interventi di Chirurgia vascolare di piccola chirurgia: 240 casi di cui almeno il 15% eseguiti in prima persona;

interventi di Chirurgia endovascolare: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona;

interventi di Chirurgia generale: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione secondo le norme di buona pratica clinica di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 28 ottobre 1998

Il rettore: COSSU

99A0467

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA DIFESA

CIRCOLARE 31 agosto 1998, n. **LEV.C/G3/UDG.**

Ritardo degli obblighi di leva dei giovani che frequentano corsi di studio in Italia o all'estero (articoli 2, 3 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504).

Ai Comandi L.R.M.
Ai Consigli di leva
Ai Consigli di leva presso Maricento
Agli uffici di leva
Ai Distretti militari
Agli uffici di leva presso le Capitanerie di porto
Alle rappresentenze diplomatiche e consolari italiane all'estero

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segr. affari militari
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Gabinetto del Ministro della difesa
Alla Segreteria part.sss alla difesa
All'ordinamento militare
Al Ministero della pubblica istruzione - Gabinetto del Ministro
Al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Gabinetto del Ministro
Al Ministero affari esteri - D.G.E.A.S. - Ufficio VIII (con annesse copie per le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero)
Al Ministero dell'interno - D.G. affari dei culti div. C.A.
Allo Stato Maggiore Difesa
Allo Stato Maggiore Esercito
Allo Stato Maggiore Marina
Allo Stato Maggiore Aeronautica
All'ufficio del segretario generale
Alla direzione generale del personale militare
Ai comandi regioni militari
Al Dipartimenti militari marittimi
Al Comando militare marittimo autonomo della Sicilia
Al Comando militare marittimo autonomo della Sardegna
Ai Comandi regioni aeree

Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, recante adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, ha introdotto sostanziali innovazioni nella materia già regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, quale modificato dalla legge 31 maggio 1975, n. 191.

Le innovazioni più significative relative al ritardo del servizio militare, rispetto alla preesistente normativa, riguardano: la posticipazione della visita di leva al termine degli studi o comunque al momento della cessazione del beneficio del ritardo; l'aumento, dalla terza richiesta in poi, del numero necessario di esami per ottenere il beneficio; l'elevazione al 29° anno dell'età massima fino alla quale è possibile ritardare gli obblighi di leva in caso di frequenza di corsi post-laurea; la possibilità di concedere il ritardo ai giovani che, dopo aver conseguito il diploma universitario, accedono ad un corso di laurea; l'anticipo al 30 settembre, per gli studenti di scuole medie superiori e del 1° anno di università, del termine perentorio di presentazione della domanda di ritardo.

Con la presente circolare, pertanto, si disciplina l'applicazione del precitato decreto legislativo, fornendo agli organi periferici interessati elementi per una corretta valutazione e trattazione delle domande volte ad ottenere il beneficio in oggetto.

Titolo primo

DESTINATARI DELLE NORME SUL RITARDO DEGLI OBBLIGHI DI LEVA

1. Studenti delle università e degli istituti di istruzione superiore, statali o legalmente riconosciuti (art. 3 numeri 1 e 3 e art. 5 n. 1).

Sono i giovani che frequentano in Italia o nei Paesi dell'Unione europea, a:

a) corsi di laurea presso università o istituti di istruzione superiore;

b) corsi di diploma universitario;

c) scuole dirette a fini speciali;

d) corsi di istruzione superiore presso istituti tecnici industriali statali, accademie di belle arti, d'arte drammatica, di danza, conservatori di musica, ecc.;

e) scuole per operatori sanitari per il cui accesso è previsto il diploma di istruzione di secondo grado;

f) corsi di formazione professionale istituiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978 n. 845, per il cui accesso è previsto il diploma di istruzione di secondo grado;

g) corsi di specializzazione, di dottorato di ricerca, di perfezionamento nonché scuole a ordinamento speciale post laurea, per accedere ai quali è prevista la laurea;

h) istituti cattolici, quali allievi interni, per compiere gli studi preparatori per le missioni;

i) facoltà battista, facoltà teologica wesleiana.

2. Studenti che frequentano in un Paese al di fuori dell'Unione europea uno dei corsi di cui al precedente

paragrafo 1) lettere *a), b), d), e), g), h), i),* purché il relativo titolo finale sia legalmente riconosciuto dallo Stato italiano.

3. Studenti di istituti di istruzione di secondo grado (art. 2 n. 1 e art. 5 n. 1).

Sono i giovani che in Italia o nei Paesi dell'Unione europea:

a) frequentano l'ultimo, penultimo o terz'ultimo anno, indipendentemente dalla durata del corso, di:

1) ogni tipo di istituto di istruzione di secondo grado, statale o legalmente riconosciuto;

2) istituto di istruzione di secondo grado privato e sono contemporaneamente iscritti a sostenere gli esami di maturità o di abilitazione, oppure gli esami di idoneità all'ultima o penultima classe, presso istituti di cui al precedente comma 1);

3) corsi medi o, se questi non siano previsti, corsi inferiori dei conservatori di musica o delle accademie di danza, statali o legalmente riconosciuti;

4) corsi di formazione professionale istituiti ai sensi della legge n. 845/1978;

5) corso preparatorio del collegio rabbinico italiano;

b) frequentano corsi di recupero e sono contemporaneamente iscritti a sostenere esami di idoneità alla penultima o ultima classe di uno degli istituti indicati al precedente comma 1);

c) frequentano corsi annuali integrativi di istituti articolati in corsi di quattro anni;

d) frequentano il triennio di qualifica presso istituti professionali di Stato;

e) frequentano il biennio post-qualifica presso istituti professionali di Stato;

f) sono candidati esterni agli esami di maturità o di abilitazione presso istituti di cui al precedente comma *a)*1).

4. studenti che frequentano in un Paese al di fuori dell'Unione europea uno dei corsi di cui al precedente paragrafo 3.*a)*1), 2), 3), purché il relativo titolo finale sia legalmente riconosciuto dallo Stato italiano.

Titolo secondo

AMMISSIONE, CONTINUAZIONE E CESSAZIONE DEL BENEFICIO DEL RITARDO DEGLI OBBLIGHI DI LEVA DEI GIOVANI INDICATI NEL TITOLO I PARAGRAFI 1. E 2. E CONNESSE VALUTAZIONI.

1. L'ammissione al beneficio del ritardo ai sensi dell'art. 3 e art. 5 n. 1 è possibile a condizione che il giovane:

a) avanzi apposita domanda al competente distretto militare o ufficio di leva presso la capitaneria di porto (o al competente ufficio di leva, se non ancora arruolato) o all'ufficio consolare italiano se residente all'estero;

b) documenti di trovarsi in una delle situazioni previste al titolo I paragrafo 1. o 2.;

c) non abbia fruito, per tre anni, del beneficio del ritardo per la frequenza di corso di istruzione secondaria superiore;

d) possa portare a termine gli studi intrapresi entro l'anno di compimento dell'età massima indicata dall'art. 3 n. 1.

2. La continuazione nel beneficio del ritardo è possibile a condizione che il giovane:

a) avanzi apposita domanda al competente distretto militare o ufficio di leva presso la capitaneria di porto o all'ufficio consolare italiano se residente all'estero;

b) documenti di attendere agli studi nel modo voluto dall'art. 3 n. 2, salvo quanto diversamente stabilito al titolo VIII paragrafo 1., o nel modo voluto dall'art. 3 n. 3;

c) se immatricolato nell'anno accademico 1997-98 o precedenti, non abbia già fruito del beneficio per un numero di anni pari alla durata legale del corso frequentato, aumentato di tre anni, salvo che non si trovi nelle condizioni indicate al successivo punto *f)*;

d) non abbia già conseguito la laurea o diploma equivalente, salvo che non si trovi nelle condizioni indicate nei successivi punti *f)* e *g)*;

e) possa portare a termine il corso di laurea o equivalente, anche in caso di uno o più passaggi ad altro corso fra quelli previsti al titolo I, paragrafo 1, entro l'anno di compimento dell'età massima prevista dall'art. 3 n. 1 per il titolo da conseguire;

f) se già in possesso di laurea o diploma equivalente, sia iscritto ad uno dei corsi di cui al titolo I paragrafo 1. *g),* anche se il relativo titolo finale non possa essere conseguito entro il compimento del 29° anno d'età;

g) se già in possesso di diploma universitario, sia iscritto ad un corso di laurea.

3. La cessazione del beneficio del ritardo si verifica allorché il giovane:

a) abbia portato a termine gli studi, compresi quindi i corsi di cui al titolo I paragrafo 1. *g),* salvo quanto previsto dalla successiva lettera *c)*;

b) abbia definitivamente abbandonato gli studi;

c) abbia compiuto l'età prevista al n. 1 dell'art. 3, in relazione al corso seguito. Tale età, per gli iscritti ad istituti superiori od equivalenti di durata biennale è quella del 24° anno d'età. Per i giovani iscritti ai corsi indicati al titolo I paragrafo 1. *h) i)* è quella del 26° anno, per quelli iscritti ai corsi di cui al punto *g)* è del 29° anno.

4. Valutazioni per il riconoscimento delle condizioni:

a) l'ammissione al beneficio previsto dall'art. 3 è consentita ai frequentatori dei corsi superiori dei conservatori musicali, anche quando manchi il relativo corso medio;

b) la continuazione del beneficio a favore dei laureati iscritti a un secondo corso tra quelli indicati al titolo I paragrafo 1. *g)* è ammessa a condizione che sia stato concluso positivamente il primo.

Titolo terzo

AMMISSIONE, CONTINUAZIONE E CESSAZIONE DEL BENEFICIO DEL RITARDO DEGLI OBBLIGHI DI LEVA DEI GIOVANI INDICATI NEL TITOLO I PARAGRAFI 3. E 4. E CONNESSE VALUTAZIONI.

1. L'ammissione al beneficio del ritardo ai sensi dell'art. 2 n. 2 e art. 5 n. 1 è possibile a condizione che il giovane, nell'anno in cui per la prima volta è chiamato a visita di leva:

a) avanzi apposita domanda al competente ufficio leva o all'ufficio consolare italiano se residente all'estero;

b) documenti di trovarsi in una delle situazioni previste al titolo I paragrafo 3) o 4);

c) non sia in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, salvo che non sia iscritto e frequenti uno dei corsi indicati al titolo I paragrafo 3.*a)* 4), 5);

d) non abbia compiuto o compia il 22° anno di età nell'anno in cui richiede il beneficio;

2. La continuazione nel beneficio del ritardo è possibile a condizione che il giovane:

a) avanzi apposita domanda al competente distretto militare o ufficio di leva presso la capitaneria di porto o all'ufficio consolare italiano se residente all'estero;

b) documenti di trovarsi in una delle situazioni previste al titolo I paragrafo 3. o 4.;

c) non abbia già conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, salvo che non sia iscritto e frequenti uno dei corsi indicati al titolo I paragrafo 3. *a)* 4) 5);

d) non abbia fruito per tre volte del beneficio del ritardo;

e) non abbia compiuto o compia il 22° anno di età nell'anno in cui richiede il beneficio;

3. La cessazione del beneficio del ritardo si verifica allorché il giovane:

a) abbia abbandonato definitivamente gli studi;

b) abbia compiuto il 22° anno di età:

Titolo quarto

DOMANDA, DOCUMENTAZIONE E TERMINI

1. La domanda per l'ammissione o la continuazione nel beneficio del ritardo deve essere presentata direttamente o inviata tramite posta con raccomandata r.r., in tal caso fa fede la data del timbro postale, utilizzando preferibilmente lo specifico stampato. La domanda deve essere indirizzata all'ente di cui al titolo II paragrafo 1. *a)* o 2. *a)* o titolo III paragrafo 1. *a)* o 2. *a)*, il quale è tenuto a prenderla in carico a prescindere dal suo possibile accoglimento.

2. Il termine perentorio entro il quale la domanda deve essere presentata o inviata è (art. 2 n. 4 e art. 3 n. 8):

a) il 30 settembre dell'anno di chiamata a visita di leva della propria classe di nascita, per la prima domanda di ammissione al ritardo avanzata da giovani che frequentano istituti di istruzione secondaria di secondo grado, o che si immatricolano ad un corso universitario, nati dal 1° gennaio al 30 settembre;

b) il giorno di presentazione a visita di leva indicato nel precetto personale, per la prima domanda di ammissione al ritardo avanzata da giovani che frequentano istituti di istruzione secondaria di secondo grado, o che si immatricolano ad un corso universitario, nati dal 1° ottobre al 31 dicembre, dell'anno in cui è chiamata alla leva la propria classe di nascita;

c) il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio, per le domande di continuazione nel ritardo avanzate da giovani che si immatricolano ad un corso universitario e da studenti che frequentano corsi di istruzione secondaria di secondo grado;

d) il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio, per le domande di continuazione nel ritardo avanzate da studenti già immatricolati a corsi universitari in anni precedenti;

e) il giorno che precede la data di presentazione alle armi per le domande avanzate da giovani che:

1) per la prima volta acquisiscono i requisiti previsti dall'art. 2 oltre le date di cui ai punti *a)* e *b)*;

2) in possesso del diploma di laurea o di titolo equivalente, possono iscriversi ad uno dei corsi di cui al titolo I paragrafo 1. *g)* solo dopo il 31 dicembre;

3) pur possedendo i requisiti previsti dall'art. 2 o dall'art. 3, non hanno chiesto il beneficio del ritardo perché nella posizione di:

a) non soggetti alle leva;

b) non obbligati alla ferma di leva;

c) dispensati dal presentarsi alle armi;

d) rinviati ai sensi degli articoli 88-89-90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/1964.

Al momento della presentazione della domanda, gli studenti dell'ultimo anno di un corso di istruzione secondario di secondo grado possono chiedere di essere

chiamati a sostenere la visita di leva nel corso del primo trimestre dell'anno solare successivo per iniziare il servizio militare nel corso dell'ultimo trimestre dello stesso anno (art. 2 n. 6). Tale domanda non preclude tuttavia la possibilità di richiedere successivamente ulteriori ritardi.

3. La certificazione o la dichiarazione temporaneamente sostitutiva prevista dall'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, deve essere allegata alla domanda.

Essa consiste:

a) per gli studenti iscritti a corsi di istruzione secondaria di secondo grado, nel certificato di frequenza scolastica o, laddove previsto, di iscrizione a sostenere esami di idoneità o di diploma presso istituti statali o legalmente riconosciuti. Il certificato dovrà riportare, quando necessario, la precisazione della posizione giuridica dell'Ente rilasciante e della sua equiparazione, per legge, ad istituto di istruzione secondaria di secondo grado, o eventuali altre certificazioni che consentano agli uffici di accertare che gli arruolati hanno diritto al beneficio. Per gli iscritti ai corsi indicati al titolo I paragrafo 3. *a)* 5) il suddetto certificato deve essere vidimato dalla competente prefettura;

b) per gli studenti universitari o ad essi equiparati che presentano la prima richiesta di ritardo, nel certificato di iscrizione. Questo deve riportare la precisazione della posizione giuridica dell'Ente rilasciante e della sua equiparazione, per legge, ad istituto universitario o di istruzione superiore;

c) per gli studenti universitari o ad essi equiparati che presentano la seconda o le successive richieste, nel certificato rilasciato dalla segreteria dell'Ente contenente gli esami superati secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, salvo quanto diversamente stabilito al titolo VIII paragrafo 1.;

d) per gli iscritti ai corsi indicati al titolo I paragrafo 1. *i)* nel certificato di iscrizione e frequenza rilasciato dall'Istituto e vidimato dalla competente prefettura.

4. Il giovane che ha presentato la dichiarazione temporaneamente sostitutiva è obbligato a presentare o inviare:

a) se segue corsi di istruzione secondaria di secondo grado, il certificato di frequenza scolastica entro i termini di cui al precedente paragrafo *a), b), c), e)* 1), 3) a seconda delle ipotesi in esso previste, e il certificato di iscrizione a sostenere esami di idoneità o diploma presso istituti statali o legalmente riconosciuti, entro il termine di trenta giorni;

b) se segue corsi universitari o post universitari, il certificato di iscrizione e degli esami superati entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello per il quale intende fruire del ritardo, o entro la data di cui al precedente paragrafo 2. *e)* 2) o 3) a seconda delle ipotesi in esso previste.

5. I certificati allegati, se scritti in lingua straniera devono essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero effettuata da:

a) perito traduttore, che non può essere mai l'interessato, e asseverata presso la cancelleria della pretura competente per territorio;

b) autorità consolare dello Stato estero rilasciante il documento, accreditato presso il Governo italiano;

c) autorità consolare italiana, per i già trasferiti all'estero.

I documenti formati all'estero, inoltre, dovranno essere legalizzati (salvo che non siano esenti dalla legalizzazione in base a specifici accordi internazionali) o quanto meno dovrà esserne attestata l'autenticità, da parte delle autorità diplomatiche, o consolari italiane.

Titolo quinto

CORSI DI STUDIO ALL'ESTERO

1. Ai giovani che si iscrivono e frequentano nei Paesi dell'Unione europea corsi di studio aventi le caratteristiche indicate al titolo I, paragrafo 1. e 3. o, al di fuori di questa, i corsi indicati al paragrafo 2. e 4., i cui titoli finali sono riconosciuti dallo Stato italiano, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti titoli II, IV e VI.

2. I giovani che si iscrivono e frequentano in Paesi al di fuori dell'Unione europea corsi di studio individuabili per tipologia nella categoria indicata al titolo I, paragrafo 1. *a), b), d), e), g), h), i),* e paragrafo 3. *a)* 1), 2), 3), i cui titoli non sono riconosciuti dallo Stato italiano, non possono essere ammessi al ritardo del servizio militare ma autorizzati ad, espatriare per motivi di studio (art. 5, n. 2). Ad essi si applicano le disposizioni contenute nella circolare relativa all'espatrio, residenza e soggiorno all'estero.

Titolo sesto

PROCEDURE

Si premette che, in base al decreto legislativo n. 504/1997, i giovani che fruiscono del beneficio del ritardo per motivi di studio sono chiamati a visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui termina il beneficio stesso (art. 2, n. 5 e art. 3, n. 7).

A seguito di tale importante innovazione devono ritenersi in parte mutate le competenze e le modalità di gestione della materia, sulla base dei seguenti criteri generali:

l'organo competente a decidere in merito alla prima domanda di ritardo presentata dagli iscritti di leva, è l'ufficio di leva;

in caso di accoglimento della richiesta il competente consiglio di leva provvede a deliberare, senza che l'iscritto si presenti, l'arruolamento senza visita;

sulle domande di ritardo presentate negli anni successivi dai medesimi giovani, decide il competente distretto militare o ufficio di leva della capitaneria di porto;

nel momento in cui termina il beneficio in questione gli uffici di leva provvedono alla precettazione a visita di leva dei giovani cessati o decaduti dal ritardo, onde accertare la loro idoneità al servizio militare.

Pertanto i singoli organi della leva e del reclutamento dovranno seguire, sulla base della posizione dei giovani (iscritti o arruolati) o della F.A. di appartenenza (E.I. e A.M. o M.M.), le seguenti procedure:

1. *Iscritti sulle liste di leva dell'E.I. e A.M.*

a) gli uffici di leva:

1) esaminano e valutano le domande di ritardo degli obblighi di leva presentate per la prima volta dagli iscritti di leva chiedendo, quando necessario, l'integrazione della relativa documentazione.

Il capo ufficio leva è responsabile del procedimento e del provvedimento finale;

2) comunicano agli interessati l'esito delle domande entro novanta giorni dalla data di ricezione delle stesse;

3) trasmettono al competente consiglio di leva le schede personali degli iscritti le cui domande di ritardo sono state accolte, apponendovi la relativa annotazione;

4) aggiungono sulle liste di leva in corso e riprecettano a visita di leva nel trimestre successivo i giovani le cui domande di ritardo sono state respinte;

b) i consigli di leva:

1) appongono sulle liste di leva e sulla scheda personale dei giovani ammessi al ritardo la delibera: «Arruolato senza visita quale ammesso al ritardo degli obblighi di leva ai sensi dell'art. ... (2/3) ... del decreto legislativo n. 504/1997»;

2) trasmettono ai distretti militari gli elenchi e i fascicoli degli arruolati senza visita e ammessi al beneficio del ritardo;

c) i distretti militari:

1) trascrivono sui documenti matricolari degli interessati l'annotazione di cui alla precedente lettera *b*, 1), la quale potrà essere seguita solo dall'annotazione di cui al successivo punto 3) e/o 6);

2) esaminano le domande di continuazione nel beneficio del ritardo presentate negli anni successivi chiedendo, quando necessario, l'integrazione della relativa documentazione;

3) decidono, per ogni anno successivo, in merito alle domande di continuazione del beneficio del ritardo, apportando sui documenti matricolari degli interessati in caso di accoglimento, la seguente variazione: «Continua il beneficio del ritardo degli obblighi di leva ai sensi dell'art. ... (2/3) ..., del decreto legislativo n. 504/1997, quale studente di ....».

4) comunicano agli interessati l'esito delle domande entro novanta giorni dalla data di ricezione delle stesse;

5) inviano ai frequentatori di ultimo anno di corso universitario o equivalente, che non compiono nell'anno l'età massima prevista dall'art. 3, n. 1, la seguente comunicazione: «Il titolo al ritardo degli obblighi di leva cessa con il termine degli studi. Qualora non intenda iscriversi a corsi di specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca o a scuole a ordinamento speciale post-laurea, attivati o istituiti presso Università statali o legalmente riconosciute, e voglia invece assolvere al più presto gli obblighi di leva, la S.V. dovrà inviare a questo distretto militare, nel più breve tempo possibile dalla data di conseguimento della laurea o diploma equivalente, una dichiarazione in tal senso».

L'invio della dichiarazione da parte dell'interessato determinerà la cessazione del ritardo degli obblighi di leva per termine degli studi e l'avvio della procedura di cui ai successivi punti 6) e 7); il mancato invio della stessa, invece, non influirà sulla posizione militare del giovane che continuerà quindi a fruire del beneficio del ritardo fino alla sua naturale scadenza;

6) dichiarano la cessazione o la decadenza del beneficio nei casi previsti dalla normativa e apportano sui documenti matricolari degli interessati la seguente variazione: «Cessa\decade dal ritardo degli obblighi di leva per ... dal ... deve rispondere alla chiamata alla leva nel trimestre successivo ai sensi dell'art. ... (2 n. 5)/3 n. 7) del decreto legislativo n. 504/1997. ...»;

7) inviano all'ufficio di leva gli elenchi dei giovani cessati o decaduti dal beneficio del ritardo, per la successiva aggiunzione sulle liste di leva e riprecettazione.

2. *Iscritti nelle liste di leva della M.M.*

Gli uffici di leva presso le capitanerie di porto e i consigli di leva per l'arruolamento nel CEMM provvedono a porre in essere gli adempimenti indicati al precedente paragrafo 1. ...

Gli uffici di leva presso la capitaneria di porto curano inoltre la trascrizione dei nominativi dei giovani arruolati senza visita e ammessi al ritardo degli obblighi di leva, nell'apposito registro mod. D.M./0617.

3. *Arruolati nell'E.I., A.M. e M.M.*

I distretti militari e gli uffici di leva presso le capitanerie di porto provvedono, nei confronti dei giovani arruolati nell'anno 1998 o in anni precedenti che chiedono per l'anno 1999 e negli anni seguenti l'ammissione o continuazione del beneficio del ritardo degli obblighi di leva, ad applicare le disposizioni previste al titolo VII limitatamente al paragrafo 1. *a)*, 1° e 3° alinea (il 2° alinea è applicabile solo agli immatricolati a corsi univesitari in anni accademici precedenti al 1998-99), 1. *b*) e 2. della circ. C.16/U.D.G. del 31 maggio 1990.

I medesimi uffici respingono le domande di ritardo presentate dagli arruolati chiamati per la prima volta a

visita di leva nell'anno 1999 e negli anni seguenti, che si sono resi disponibili al servizio militare sottoponendosi alla visita stessa, fatto salvo quanto previsto all'ultimo capoverso del precedente titolo IV, paragrafo 2.

4. *Arruolati nell'E.I. e A.M.*

I giovani che rinunciano al ritardo degli obblighi di leva, sia presentando l'apposita dichiarazione prevista dall'art. 4, sia nel contesto della domanda di arruolamento nei corpi ausiliari, cessano dal beneficio stesso. Pertanto i distretti militari provvedono ad apportare sulla documentazione matricolare degli interessati la variazione indicata al precedente paragrafo 1. *c*) 6).

5. La rinuncia al beneficio del ritardo è irrevocabile e pertanto coloro che l'hanno effettuata non possono in seguito essere ripristinati nel beneficio.

Analoghe conseguenze derivano dalla domanda di nuovi accertamenti sanitari e dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'art. 7, n. 3, nel cui contesto il richiedente deve espressamente rinunciare all'ulteriore beneficio del ritardo ed essere invitato a farlo, qualora non vi abbia provveduto.

6. La richiesta di benefici di leva, esclusi quelli di cui ai precedenti paragrafo 4. e 5., non preclude la possibilità di chiedere l'ammissione o la continuazione del beneficio del ritardo, sempreché la relativa domanda sia presentata o inviata entro novanta giorni dalla data di notifica dell'esito della richiesta di cui sopra.

7. Le autorità diplomatiche e consolari italiane sono delegate a ricevere le domande di ritardo degli obblighi di leva inviate o presentate dai giovani che all'estero stanno frequentando uno dei corsi indicati al titolo I. Dette autorità, dopo aver provveduto a verificare che la certificazione prodotta a corredo della domanda abbia i requisiti previsti al titolo IV, paragrafo 5., trasmettono tutta la documentazione al competente organo (ufficio di leva, se relativa ad iscritto di leva, distretto militare se relativa ad arruolato nell'esercito, ufficio di leva presso la capitaneria di porto se relativa ad iscritto di leva o arruolato nella Marina militare) fornendo elementi utili per l'equiparazione del corso frequentato a quelli scolastici o accademici italiani e precisando, per le ipotesi di cui al titolo I paragrafo 2. e 4. se trattasi di corsi il cui titolo finale è regolarmente riconosciuto dallo Stato italiano. L'inoltro dovrà essere quanto più possibile tempestivo, al fine di consentire a detto organo l'esame delle domande e le conseguenti decisioni entro i termini previsti per l'emanazione del provvedimento.

Titolo settimo

LEGGI SPECIALI

1. La interpretazione letterale e logica dell'art. 4, n. 3 dell'accordo tra Italia e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, consente di ritenere che i destinatari in esso indicati possono godere del beneficio previsto entro i limiti di età massima, a prescindere dalle condizioni specificatamente richieste per gli studenti.

Ne consegue che:

a) il beneficio concesso dall'ufficio di leva se richiesto da iscritti, dal distretto militare o ufficio di leva della capitaneria di porto se richiesto da arruolati, per l'intero arco di tempo indicato per seguire gli studi o la formazione religiosa in questione e fino al limite di età massima.

La domanda può essere presentata o inviata fino al giorno che precede la data di presentazione alle armi. Essa deve essere corredata di una attestazione rilasciata dalla facoltà o istituto frequentato, dalla quale risulti la durata del corso di studi;

b) i distretti militari e gli uffici di leva presso le capitanerie di porto devono accertare con periodicità annuale, sulla base della documentazione esibita, la permanenza delle condizioni previste dall'accordo in questione;

c) il beneficio cessa allorché i giovani:

1) perdono la qualità richiesta dall'accordo;

2) compiono l'età massima, in analogia a quanto previsto dall'art. 3, n. 1, del decreto legislativo n. 504/1997, o il ventottesimo anno se novizi.

A seguito di tale evento gli arruolati senza visita devono essere precettati a visita di leva, gli arruolati, interessati alla chiamata alle armi, salvo il titolo ad altro beneficio di rinvio o dispensa o esonero dal servizio militare;

d) la delibera da apportare sui documenti di leva e matricolari degli iscritti è: «Arruolato senza visita quale ammesso al beneficio di cui all'art. 4, n. 3, dell'accordo tra l'Italia e la Santa Sede (legge n. 121/1985), fino al .... quale ....».

La variazione da apportare sui documenti matricolari, allorché i richiedenti risultino arruolati è:

«Ammesso al beneficio di cui all'art. 4, n. 3, dell'accordo tra l'Italia e la Santa Sede (legge n. 121/1985), fino al .... quale ....».

Tali annotazioni valide per l'intero periodo sono seguite dalla seguente: «Cessa dal beneficio di cui all'art. 4, n. 3, dell'accordo tra l'Italia e la Santa Sede (legge n. 121/1985), per ....».

2. L'interpretazione letterale e logica dell'art. 15, comma 2, della legge 11 agosto 1984, n. 449, dell'art. 13 della legge 8 marzo 1989, n. 101, e dell'art. 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, consente di estendere le considerazioni in premessa al precedente paragrafo 1., rispettivamente agli studenti della facoltà teologica valdese, agli studenti della scuola Rabbinica Margulies-Disegni di Torino, del collegio Rabbinico italiano di Roma e delle scuole rabbiniche approvate dall'Unione e agli studenti dell'Istituto avventista di cultura biblica.

Ne consegue che:

a) il beneficio è concesso, dagli enti di cui al precedente paragrafo 1. *a)*, per l'intero arco di tempo indicato dalla facoltà per seguire gli studi e fino al limite d'età massima.

La domanda può essere presentata o inviata fino al giorno che precede la data di presentazione alle armi. Essa deve essere corredata di una attestazione rilasciata dalla facoltà o istituto frequentato dalla quale risulti la durata del corso di studi;

b) i distretti militari e gli uffici di leva presso le capitanerie di porto devono accertare, con periodicità annuale sulla base della documentazione esibita, la permanenza delle condizioni previste dalla sopracitata legge;

c) il beneficio cessa allorché i giovani:

1) terminano o abbandonano gli studi;

2) compiono l'età massima in analogia a quanto previsto dall'art. 3, n. 1, del decreto legislativo n. 504/1997.

A seguito di tale evento devono essere adottati i provvedimenti di cui al precedente paragrafo 1. *c);*

d) le delibere da apportare sui documenti di leva e matricolari sono: «Arruolato senza visita quale ammesso al beneficio di cui alla legge n. 449/1984 o legge n. 101/1989 o legge n. 516/1988 fino al ... quale ...».

La variazione da apportare sui documenti matricolari, allorché i richiedenti siano già stati arruolati è: «Ammesso al beneficio di cui alla legge n. 449/1984 o legge n. 101/1989 o legge n. 516/1988 fino al ... quale ...».

Tali annotazioni sono valide per l'intero periodo e sono seguite esclusivamente dalla seguente: «Cessato dal beneficio di cui alla legge n. 449/1984 o legge n. 101/1989 o legge n. 516/1988 per ...».

Titolo ottavo

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per quanto riguarda le condizioni che consentono la continuazione nel beneficio del ritardo e che determinano la sua cessazione, agli studenti che frequentano un corso universitario, se immatricolati nell'anno accademico 1997-98 o precedente, si applicano fino al termine di tale corso le disposizioni previste dai titoli I, paragrafo 1., II, paragrafo 2., 3., 4. (nelle parti non modificate dal decreto legislativo n. 504/1997), VII, escluso paragrafo 1. *c),* e IV, paragrafo 4. *b)*, *c)*, della circolare C.16/UDG del 31 maggio 1990.

2. Il beneficio del ritardo per l'espletamento di tirocinio o della pratica legale, propedeutico all'esame di Stato o a quello di abilitazione all'esercizio della professione, non più contemplato dal decreto legislativo n. 504/1997, può essere concesso solo per l'anno 1999 ai sensi della previgente normativa, ai laureati che dimostrino di dover completare il prescritto tirocinio o pratica legale.

3. I termini per la presentazione delle domande per ottenere il beneficio del ritardo del sevizio militare nell'anno 1999, restano quelli previsti dall'art. 86-*bis,* comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/1964, aggiunto dall'art. 1 della legge n. 485/1968.

4. La posizione militare degli arruolati in possesso dell'autorizzazione all'espatrio per motivi di studio da data precedente all'8 novembre 1995 continua ad essere regolata dalle disposizioni di cui al titolo III, capo IV della circolare LEV.C.23 U.D.G. del 18 ottobre 1990.

Titolo nono

DISPOSIZIONI FINALI

1. Non è regolata dalla presente circolare la posizione dei giovani che, ammessi a dispensa dal presentarsi alle armi quali residenti all'estero ai sensi dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/1964 o, dal 31 dicembre 1998, dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1997, rimpatriano temporaneamente per compiere un regolare corso di studio, giusta quanto previsto dall'art. 104 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Detti arruolati non devono essere ammessi al ritardo del servizio militare ma permanere nella posizione di dispensati dal presentarsi alle armi, valendo per gli stessi esclusivamente quanto stabilito dalla specifica circolare in materia di espatrio, residenza e soggiorno all'estero.

2. La presente circolare entra in vigore il 31 dicembre 1998, pertanto anche le domande di ritardo degli obblighi di leva per l'anno 1999 dovranno essere esaminate e decise alla luce della disposizioni in questa contenute, fatto salvo quanto previsto al precedente titolo VIII.

3. È abrogata la circolare LEV.C.16 U.D.G. del 31 maggio 1990, e successive varianti, ad eccezione delle parti indicate ai precedenti titoli VI e VIII che continuano ad essere applicate nei limiti di tempo indicati in tali titoli.

Parimenti devono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia di ritardo del servizio militare in contrasto con la presente circolare.

Il direttore generale di leva
reclutamento obbligatorio
militarizzazione, mobilitazione civile
e corpi ausiliari
DISTEFANO

99A0474

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 20 gennaio 1999, n. **900027.**

Applicazione normativa relativa alle «agevolazioni in forma automatica» per le piccole e medie imprese. Art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Atte imprese interessate
Alla Confindustria
Alla Confapi
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane
All'ABI
All'Assireme
All'Ass.I.Lea
Al gestore concessionario

Come è noto, il comma 2 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dispone la concessione delle «agevolazioni in forma automatica» già previste dall'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, in favore delle piccole e medie imprese operanti sull'intero territorio nazionale.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 ottobre 1998, n. 446, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 299 del 23 dicembre 1998, la materia è stata regolamentata secondo modalità analoghe a quelle già vigenti per le «agevolazioni in forma automatica» a sostegno delle aree depresse, stabilite dalla circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato protocollo n. 900355 del 16 ottobre 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 184 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1998.

Detta circolare, avente ad oggetto le modalità operative e la documentazione da presentare per la concessione delle agevolazioni in forma automatica per iniziative nelle aree depresse, risulta conseguentemente applicabile, nei suoi contenuti, anche alle agevolazioni automatiche per le piccole e medie imprese di cui all'oggetto, con le precisazioni ed integrazioni di seguito indicate.

La gestione amministrativa delle procedure è affidata al medesimo soggetto aggiudicatario dell'appalto di servizio per le aree depresse (l'associazione temporanea di imprese facente capo al Mediocredito di Roma S.p.a. e costituita dalla Banca di Roma S.p.a., dalla Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a., dalla Banca mediterranea S.p.a. e dallo stesso Mediocredito di Roma S.p.a.), che opererà con la struttura già indicata nella predetta circolare n. 900355/98 il cui dettaglio, ad ogni buon fine, viene allegato alla presente circolare (allegato 1).

La modulistica da utilizzare obbligatoriamente risulterà unificata, sulla base dello schema di cui alla predetta circolare n. 900355, per consentire l'accesso sia alle agevolazioni di cui alla legge n. 341/1995 sia a quelle della legge n. 266/1997; la nuova tiratura sarà in distribuzione, con congruo anticipo rispetto al termine di presentazione delle istanze, presso gli sportelli abilitati al servizio. In ogni caso, e fino ad esaurimento delle scorte, la presentazione delle dichiarazioni-domanda sulla modulistica già distribuita dal gestore concessionario per le agevolazioni automatiche per le aree depresse non potrà costituire motivo di esclusione.

In data odierna, con separato provvedimento, è stato fissato il termine iniziale per la presentazione delle istanze che decorre dal giorno 23 marzo 1999. Le domande presentate o spedite prima del termine, saranno restituite alle imprese.

Si rappresenta inoltre che il decreto ministeriale n. 446/1998, a differenza di quanto già disposto per le aree depresse, non prevede alcun periodo transitorio ai fini della retroattività delle spese ammissibili: sin dall'avvio degli interventi agevolativi, tale retroattività è fissata in sei mesi.

Di seguito, si riepilogano i punti per i quali vi sono particolarità e/o discordanze da considerare in relazione all'omologo strumento per le aree depresse.

1. *Aree di applicazione, soggetti beneficiari e settori di attività.*

1.1 Le aree interessate agli interventi agevolativi sono costituite dall'intero territorio nazionale.

1.2 I soggetti beneficiari sono esclusivamente le piccole e medie imprese, definite secondo i parametri di cui alla richiamata circolare n. 900355/98; i settori di attività ammessi alle agevolazioni, ovvero quelli per i quali sussistono particolari limitazioni e/o divieti derivanti dall'Unione europea sono i medesimi riportati nella predetta circolare.

2. *Iniziative e spese ammissibili.*

2.1 Le iniziative e le spese ammissibili, così come le esclusioni, sono le medesime definite per le piccole e medie imprese nella predetta circolare n. 900355/98.

2.2 L'ordine e le conferme d'ordine, ovvero i contratti di locazione finanziaria o di acquisizione attraverso i meccanismi di cui alla legge n. 1329/1965 o ai sensi dell'art. 1523 del codice civile, dei beni/servizi per cui si chiede agevolazione devono essere già emessi/stipulati alla data di presentazione della dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse e devono risultare non antecedenti di oltre sei mesi la predetta data. Indipendentemente dal momento dell'ordine/contratto, non possono essere ammessi alle agevolazioni quei beni/servizi che, a qualsiasi titolo, siano stati realizzati in data antecedente oltre il termine sopra individuato, né quelli che allo stesso termine fossero stati parzialmente realizzati o comunque già posseduti.

3. *Misura dell'agevolazione.*

3.1. La misura dell'agevolazione è determinata in rapporto al costo agevolabile dei beni e dei servizi, in funzione delle dimensioni dell'impresa richiedente:

piccole imprese: 15 per cento;

medie imprese: 7,5 per cento.

3.2. Nel caso di iniziativa che abbia ubicazione in unità locale in area depressa, sono applicate le misure percentuali vigenti per le agevolazioni automatiche a sostegno delle aree depresse, secondo la seguente tabella:

Territori	Piccole imprese	Medie imprese
Obiettivo 1/92.3.a		
Zona A	65%	65%
Zona B	55%	55%
Molise Obiettivo 1/92.3.c dal 1° gennaio 1999	30%	30%
Abruzzo 92.3.c	30%	30%
Aree 92.3.c incluse in ob. 2 - 5b	20%	15%
Aree 92.3.c non incluse in ob. 2 - 5b	20%	15%
Aree Ob. 2 - 5b non 92.3.c	15%	7,5%

3.3 Nell'arco di dodici mesi dalla prima dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse, per ciascuna unità locale, possono essere considerati ai fini del calcolo dell'agevolazione investimenti nel limite massimo di 10 miliardi di lire. Nel caso di unità locali ubicate in aree depresse, per le quali sussistono istanze ai sensi della legge n. 341/1995, ai fini del rispetto del predetto limite, sarà considerato l'insieme degli investimenti ammessi alle agevolazioni a fronte di entrambe le normative. Detta verifica sarà effettuata con medesime modalità in sede di trattamento delle dichiarazioni-domande ai sensi della legge n. 341/1995.

4. *Modalità e procedure per la prenotazione e fruizione delle agevolazioni.*

4.1 Le modalità per la presentazione delle dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse e di fruizione sono le medesime di cui alla circolare n. 900355/1998. Il gestore concessionario distribuirà la modulistica unificata occorrente per la prenotazione e la fruizione delle risorse. Fermo restando l'obbligo di presentare le dichiarazioni-domande, a pena di esclusione, sul modulo unificato a stampa, l'eventuale presentazione su modulo predisposto dallo stesso gestore per le agevolazioni automatiche per le aree depresse non costituisce motivo immediato di esclusione, qualora dallo stesso siano desumibili integralmente le indicazioni e gli impegni fissati dalla normativa.

5. *Regolazione contabile tra linee di intervento.*

5.1 L'art. 4, comma 2, del decreto 28 ottobre 1998, n. 446, prevede che le istanze presentate ai sensi della legge n. 266/1997, da parte di piccole e medie imprese che effettuino investimenti in area depressa, in presenza di fondi per gli interventi di cui alla legge n. 341/1995, vengano accolte facendo gravare gli oneri sulle disponibilità per le aree depresse. Viceversa, istanze presentate da parte di piccole e medie imprese a valere sulla legge n. 341/1995, in carenza dei relativi fondi, si considerano presentate per gli effetti di cui al decreto n. 446/1998.

5.2 Stante quanto sopra, la norma, nata con l'intento della semplificazione amministrativa, per evitare il rigetto di una istanza erroneamente predisposta ove, sussistendo i requisiti per beneficiare di entrambi gli strumenti, ma avendosi disponibilità per uno solo di essi, consente all'amministrazione di operare la corretta attribuzione degli oneri. Ne discende che tale previsione può essere applicata soltanto alle domande presentate successivamente all'avvio di operatività di entrambi gli strumenti, cioè a partire dal 23 marzo 1999.

6. *Norme di raccordo e chiarimenti relativi ali incentivi automatici per investimenti nelle aree depresse e per le piccole e medie imprese.*

L'applicazione della normativa per le aree depresse ha messo in luce taluni aspetti, comuni anche alle agevolazioni automatiche per le piccole e medie imprese, per i quali si ritiene necessario fornire nel seguito alcuni chiarimenti, oltre a necessarie indicazioni per l'ordinata gestione delle misure.

6.1 Gli stampi sono considerati accessori dei macchinari produttivi che li utilizzano: essi, risultano ammissibili se acquistati contestualmente al macchinario che li utilizza, in situazione di prima dotazione, rientrando nelle limitazioni di ammissibilità previste dalla lettera *f)* del punto 2.2 della circolare n. 900355/1998.

6.2 Il Gestore concessionario forma periodicamente gli elenchi secondo l'ordine cronologico di arrivo delle dichiarazioni-domande, sulla base dei quali l'amministrazione adotta i provvedimenti di prenotazione, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie; nel caso di esubero delle richieste presentate nel medesimo giorno rispetto alle residue disponibilità del giorno precedente, è disposta la riduzione pro-quota dell'agevolazione.

6.3 Nell'ipotesi della avvenuta prenotazione delle risorse per un determinato bene, a fronte di una delle due linee di intervento automatico, rispettivamente di cui alla legge n. 341/1995 ed alla legge n. 266/1997, non risulta possibile presentare istanza sull'altra linea di intervento prima dell'avvenuta adozione del provvedimento di revoca per rinuncia della prenotazione già sussistente.

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO 1

ELENCO DEGLI SPORTELLI DEL GESTORE CONCESSIONARIO ABILITATI ALL'ACCOGLIMENTO DELLE DICHIARAZIONI DOMANDA DI AGEVOLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 – COMMA 2 – DELLA LEGGE 266/97

REGIONE	*DIPENDENZA*	*BANCA*	*INDIRIZZO*
VALLE D'AOSTA	AOSTA	BANCA DI ROMA	C.so Padre Lorenzo, 10
PIEMONTE	ALESSANDRIA	BANCA NAZION. AGRICOLTURA	Via dei Martiri, 12
	CUNEO	BANCA DI ROMA	C.so Nizza, 30/a
	IVREA (TO)	BANCA DI ROMA	P.za del Municipio, 19
	TORINO	BANCA DI ROMA	Via V. Alfieri, 11
LOMBARDIA	BERGAMO	BANCA DI ROMA	Via G. Camozzi, 11
	BRESCIA	BANCA DI ROMA	Via Creta, 28
	VARESE	BANCA DI ROMA	Via Vittorio Veneto, 8
	MILANO	BANCA DI ROMA	P.za T. Edison, 1
TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	BANCA DI ROMA	Via G. Garibaldi, 2
	MERANO (BZ)	BANCA DI ROMA	P.za della Rena, 18
	ROVERETO (TN)	BANCA DI ROMA	V.le della Vittoria, 11
	TRENTO	BANCA DI ROMA	Via Gozzoletti, 41 (Pal. Giulia)
VENETO	ROVIGO	BANCA DI ROMA	C.so del Popolo, 377
	TREVISO	BANCA DI ROMA	V.le R. Cadorna, 13
	VENEZIA	BANCA DI ROMA	Via Forte Marghera, 101 (Mestre)
	VICENZA	BANCA DI ROMA	V.le Mazzini, 77
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	BANCA DI ROMA	P.za Municipio, snc
	MONFALCONE (GO)	BANCA DI ROMA	P.za Cavour, 34
	PORDENONE	BANCA DI ROMA	Via G. Mazzini, 11
	TRIESTE	BANCA DI ROMA	C.so Italia, 15
LIGURIA	GENOVA	BANCA DI ROMA	P.za De Ferrari, 3/N
	IMPERIA	BANCA DI ROMA	Via V. Alfieri, 12
	LA SPEZIA	BANCA DI ROMA	Via Vittorio Veneto, 95
	SAVONA	BANCA DI ROMA	P.za A. Diaz, 52/R

EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BANCA DI ROMA	Via U. Bassi, 1
	FERRARA	BANCA NAZION. AGRICOLTURA	C.so Giovecca, 50
	FORLI'	BANCA DI ROMA	V.le G. Matteotti, 31
	PARMA	BANCA DI ROMA	Via Cavour, 16
TOSCANA	AREZZO	BANCA DI ROMA	Via Calamandrei, 62
	FIRENZE	BANCA NAZION. AGRICOLTURA	P.za della Signoria, 10
	LIVORNO	BANCA DI ROMA	Via Cairoli, 69
	LUCCA	BANCA DI ROMA	Via Veneto, 5
UMBRIA	FOLIGNO (PG)	BANCA DI ROMA	C.so Cavour, 16
	PERUGIA	BANCA DI ROMA	C.so Vannucci, 78
	ORVIETO (TR)	BANCA DI ROMA	Via Duomo, 1
	TERNI	BANCA DI ROMA	C.so del Popolo, 48
MARCHE	ANCONA	BANCA NAZION. AGRICOLTURA	C.so Garibaldi, 99
	ASCOLI PICENO	BANCA NAZION. AGRICOLTURA	C.so Trento e Trieste, 38-52
	MACERATA	BANCA DI ROMA	Via Gramsci, 18
	PESARO	BANCA DI ROMA	Via S. Francesco, 32
LAZIO	FROSINONE	BANCA DI ROMA	Via Ponte della Fontana, snc
	LATINA	BANCA DI ROMA	Via Isonzo, snc
	POMEZIA (RM)	BANCA NAZION. AGRICOLTURA	Via Guido Farina, 1
	ROMA	BANCA DI ROMA	Via E. D'onofrio, 114
ABRUZZO	CHIETI	BANCA DI ROMA	Chieti Scalo
	L'AQUILA	BANCA DI ROMA	P.za D'uomo, 62
	PESCARA	BANCA DI ROMA	P.za Unione, 18
	TERAMO	BANCA DI ROMA	V.le G. Mazzini, 1/A
MOLISE	CAMPOBASSO	BANCA DI ROMA	Via F. Crispi, 1
	ISERNIA	BANCA DI ROMA	Via Farinacci, snc
	TERMOLI (CB)	BANCA DI ROMA	C.so Umberto I, 45
	VENAFRO (IS)	BANCA DI ROMA	C.so Campano, 51
CAMPANIA	BENEVENTO	BANCA DI ROMA	P.za Guerrazzi, 4
	CASERTA	BANCA DI ROMA	P.za Luigi Vanvitelli, 25
	NAPOLI	BANCA DI ROMA	Via G. Verdi, 31
	SALERNO	BANCA NAZION. AGRICOLTURA	Via Settimo Mobilio, 24

PUGLIA	BARI	BANCA DI ROMA	Via Calefati, 80
	FOGGIA	BANCA NAZION. AGRICOLTURA	P.za Cavour, 17
	LECCE	BANCA NAZION. AGRICOLTURA	Via Zanardelli, 34/B
	TARANTO	BANCA DI ROMA	P.za Giovanni XXIII, 13

BASILICATA	MATERA	BANCA MEDITERRANEA	V.le Europa, 2
	MELFI (PZ)	BANCA MEDITERRANEA	Via Gabriele D'Annunzio, 15
	POTENZA	BANCA MEDITERRANEA	Via Nazario Sauro snc
	RIONERO (PZ)	BANCA MEDITERRANEA	Via Galliano snc

CALABRIA	CATANZARO	BANCA DI ROMA	P.za G. Matteotti, snc
	COSENZA	BANCA DI ROMA	C.so G. Mazzini, 214
	R. CALABRIA	BANCA DI ROMA	Via degli Arconti, 6
	VIBO VALENTIA	BANCA DI ROMA	Via E. Gagliardi, 66

SICILIA	CATANIA	BANCA DI ROMA	C.so Sicilia, 64
	NICOSIA (EN)	BANCA DI ROMA	L.go Duomo, 17
	PALERMO	BANCA DI ROMA	Via M. Stabile, 245
	TRAPANI	BANCA DI ROMA	C.so Italia, 38/A

SARDEGNA	CAGLIARI	BANCA DI ROMA	P.za P. Jenne, 5
	ORISTANO	BANCA DI ROMA	Via G. Carducci, 37
	OLBIA (SS)	BANCA DI ROMA	V.le A. Moro, snc
	SASSARI	BANCA DI ROMA	Via Budapest, 20

99A0495

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 gennaio 1999

Dollaro USA	1,1584
Yen giapponese	132,09
Dracma greca	322,05
Corona danese	7,4367
Corona svedese	8,9400
Sterlina	0,69890
Corona norvegese	8,6125
Corona ceca	36,211
Lira cipriota	0,58167
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,47
Zloty polacco	4,1607
Tallero sloveno	188,7438
Franco svizzero	1,5966
Dollaro canadese	1,7620
Dollaro australiano	1,8317
Dollaro neozelandese	2,1659
Rand sudafricano	7,0257

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A0530

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 2 0 0 9 9 *

L. 1.500